

COMUNE DI BANCHETTE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29.03.2019

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Definizioni Art. 3
- Finalità

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Referente
Art. 5 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere all'ufficio di videosorveglianza
Art. 7 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III - ADEMPIMENTI Art 8 - Pubblicità

Art. 9 - Notificazione
Art. 10 - Informativa al cittadino

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art 11 - Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati
Art. 12 - Individuazione degli impianti
Art 13 - Conservazione delle immagini
Art. 14 - Obbligo degli operatori

Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 15 - Diritti dell'interessato

Sezione III – Sicurezza dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 16 - Sicurezza dei dati
Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati
Art. 18 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 20 - Comunicazione

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Art. 21 - Tutela

CAPO VI – MODIFICHE

Art. 22 - Modifiche regolamentari

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 23 - Provvedimenti Attuativi
Art. 24 - Norme di rinvio
Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza cittadina, attivato nel territorio urbano del Comune di Banchette nell'ambito dei principi di cui alle norme contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, e nel Provvedimento Generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010), e, in particolare, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione approvato con D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, e ss.mm.ii., in particolare l'armonizzazione al Reg. UE/2016/679 contenuto nel D.lgs 101/18, al predetto Reg, conosciuto anche come GDPR e dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per **"banca dati"**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per **"trattamento"**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici, o, comunque, automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati, come anche definito all'articolo 4 punto 2 del GDPR;
- c) per **"dato personale"**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza, come anche definito all'articolo 4 punto 1 del GDPR;
- d) per **"titolare"**, l'Ente Comune di Banchette, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per **"referente"**, la persona fisica, individuata dal titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per **"autorizzati"**, le persone fisiche individuate per compiere operazioni di trattamento dal titolare;
- g) per **"interessato"**, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per **"comunicazione"**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per **"diffusione"**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per **"dato anonimo"**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- l) per **"codice"** il codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- m) per **"garante"** il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità dei suddetti impianti di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Banchette, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla legge 7 marzo 1986, n.65, dalla Legge Regionale n. 23/2007, nonché dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti comunali vigenti.
2. Il Comune di Banchette, titolare del trattamento dei dati (di seguito "Titolare"), affida la gestione dell'attività di videosorveglianza alla Polizia Locale in loco, con sede in via Roma n. 59, e dispone che il trattamento posto in essere del Titolare ha lo scopo di:
 - prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - tutelare l'arredo urbano e gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale ed a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;

- controllare in materia di abbandono di rifiuti, contrastando il fenomeno di degrado urbano, con il relativo sanzionamento ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n° 689 e ss.mm.ii.;
 - controllare determinate aree, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione (bambini, giovani e anziani), garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
- La disponibilità tempestiva di immagini presso l'ufficio di Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di tutte le forze dell'ordine sul territorio comunale.
3. Le immagini non potranno essere utilizzate per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.
 4. Per la realizzazione di dette finalità tramite gli impianti di videosorveglianza, il Comune di Banchette individuerà i siti in cui installare le telecamere con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 – Il Referente

1. I referenti devono rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
2. I compiti affidati ai referenti devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.

Art. 5 - Nomina degli autorizzati e delle altre figure di supporto (referenti) alla gestione dell'impianto di videosorveglianza.

1. I referenti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza sono gli operatori appartenenti al Comune di Banchette come designati ed istruiti dal Titolare.
2. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 6 - Persone autorizzate ad accedere nei locali di videosorveglianza.

1. L'accesso al videoterminale che gestisce la videosorveglianza, protetto da apposita password, da cambiare periodicamente, è consentito solamente, oltre al Sindaco o suoi delegati, al personale di cui al precedente art 5.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Titolare che preventivamente avrà redatto una procedura ad hoc.
3. Il Referente della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Gli autorizzati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave.

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Titolare ed ai preposti come indicato nei punti precedenti.
2. Gli autorizzati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema che dovrà essere periodicamente cambiata.

CAPO III – ADEMPIMENTI

Art. 8 – Pubblicità.

L'installazione e l'attivazione degli impianti di videosorveglianza sono rese pubbliche a cura del Titolare mediante i mezzi che riterrà più idonei, in particolare attraverso:

- divulgazione tramite avvisi pubblici;
- sito internet del Comune.

Art. 9 – Notificazione.

Il Comune di Banchette, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, prima dell'avvio a regime della videosorveglianza, valuterà, anche con il DPO, l'opportunità di effettuare una Valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del GDPR, con conseguente ed eventuale consultazione preventiva ai sensi dell'articolo 36 GDPR;

Art. 10 – Informativa al cittadino.

1. I cittadini devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell'eventuale registrazione;
2. L'informativa deve fornire gli elementi previsti dall'articolo 13 del GDPR anche in forma sintetica con formule chiare e senza ambiguità;

3. Nelle aree esterne si utilizza l'informativa di cui al modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante in allegato al suo Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza dell'8 aprile 2010.
4. Gli interessati sono informati dell'attività di videosorveglianza in corso mediante il suddetto modello semplificato, per mezzo di un numero adeguato di cartelli, i quali:
 - informano gli interessati dell'area sottoposta a videosorveglianza;
 - sono collocati nei luoghi ripresi e nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere;
 - sono posizionati in maniera tale da essere chiaramente visibili;
 - sono integrati con immagini esplicite ai fini della comprensione dell'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini in corso;
 - l'informativa minima conterrà indicazioni su come visionare l'informativa completa.
5. I luoghi diversi dalle aree esterne tale modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi del predetto art. 13 GDPR con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale registrazione.

CAPO IV - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Criteri di raccolta e limiti del trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento sono quelli ripresi attraverso le telecamere degli impianti di videosorveglianza installati sul territorio comunale.
2. Il trattamento dei dati personali effettuato per fini istituzionali mediante l'attivazione degli impianti di videosorveglianza non necessita di preventivo consenso rilasciato dagli interessati.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono state raccolti o successivamente trattati in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal presente regolamento;
4. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art 12 – Individuazione degli impianti

1. Le telecamere degli impianti di videosorveglianza sono collocate e mantenute in opera nei punti indicati nel precedente art. 3 e le nuove collocazioni saranno disposte con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. I sistemi di videosorveglianza consentono la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
3. Le telecamere sono in funzione 24 ore su 24.
4. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco/nero in caso contrario. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
5. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non utilizzare le riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al precedente art. 3.

Art 13 – Conservazione delle immagini

1. La conservazione delle immagini effettuata attraverso i sistemi di videosorveglianza è necessaria per ricostruire gli eventi a posteriori nel rispetto delle finalità dei tempi e delle modalità prescritte dal presente regolamento.
2. Per ciò che concerne i dati raccolti con sistemi di videosorveglianza ed i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
 - a) i dati possono essere conservati per un tempo limitato con durata massima della conservazione fissata in giorni sette successivi alla rilevazione;
 - b) eventuali allungamenti dei tempi di conservazione delle immagini sono da valutarsi come eccezionali e comunque solo per la necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso; trattandosi di attività finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, così come indicato dal Garante in allegato al suo provvedimento Generale sulla Videosorveglianza

dell'8 aprile 2010, il termine massimo di durata della conservazione delle immagini è limitato *“ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione”*;

- c) salvo quanto previsto al punto b), le registrazioni verranno cancellate in automatico;
- d) il sistema si compone di una rete di comunicazione dati e di telecamere, è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre persone;
- e) il salvataggio e l'estrazione delle copie, ad opera dei soli incaricati autorizzati per tali operazioni, si effettuano in caso di:
 - riscontro ad eventuale richiesta ad esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 15 GDPR;
 - richiesta di altri diritti dell'interessato, se compatibili (15-23 GDPR);
 - richiesta dell'Autorità Giudiziaria;
 - richiesta scritta e motivata da parte di altri organi di Polizia Giudiziaria per indagini di P.G.;
 - altra causale relativa a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini conservate temporaneamente per le esclusive finalità istituzionali perseguite mediante l'adozione dell'impianto di videosorveglianza;
- f) le immagini salvate vengono temporaneamente salvate su apposito supporto informatico e messe a disposizione del richiedente interessato: Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, o di coloro che siano stati autorizzati all'accesso;
- g) nel caso si renda necessaria la sostituzione dei supporti di registrazione (hard disk), quelli rimossi dovranno essere distrutti, in modo da rendere impossibile il recupero dei dati.

Art. 14 - Obblighi degli operatori

- 1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
- 3. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 15 - Diritti dell'interessato

- 1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del referente oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del titolare, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
- 2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al referente anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III – Sicurezza dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 16 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi in apposito archivio non accessibile da parte dei non autorizzati, con presidi informatici ed organizzativi idonei.

Art. 17 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- a) distrutti;
- b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 23 GDPR.

Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata dall'articolo 82 GDPR.

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 20 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Banchette a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal referente e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO V - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 21 - Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

CAPO VI – MODIFICHE

Art. 22 - Modifiche regolamentari

I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Eventuali successive modifiche o integrazioni al Codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza, emanate dall'autorità Garante, o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, si intendono automaticamente recepiti dal presente regolamento.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 23 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta Comunale, sulla scorta di istruttoria idonea a dimostrare il rispetto dei principi indicati e delle modalità prescritte dal presente regolamento, l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile.

2. A tal fine, la Giunta Comunale, con separato atto, indicherà la collocazione delle telecamere ed ogni mutamento di allocazione delle telecamere già posizionate.

Art 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quello in data 8 aprile 2010.
2. particolare l'armonizzazione al Reg. UE/2016/679 contenuto nel D.lgs 101/18, al predetto Reg, conosciuto anche come GDPR e dal Provvedimento Generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010).

Art. 25 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione nell'albo pretorio comunale e sul sito internet comunale e nella voce Regolamenti ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 33/13.